

Dichiarazioni

Perdite su crediti, deduzione anche quando c'è la cancellazione

Luca Gaiani
— a pagina 25



Oggi alle 10 il
forum di
Dichiarazioni24:
focus, fra l'altro,
sui nuovi Isa e
sulle scadenze

La cancellazione del credito salva la deduzione della perdita

REDDITI D'IMPRESA

L'imputazione a conto
economico fissa
il momento di competenza

Dopo l'eliminazione
della posta lo sconto passa
dalla dichiarazione integrativa

Luca Gaiani

Perdite su crediti fuori competenza in cerca di rimedi per la deducibilità fiscale. Quando il bilancio accoglie fondi svalutazione tassati, le imprese, se non effettuano la deduzione nell'anno di insorgenza degli elementi certi e precisi, rischiano di perdere lo sconto fiscale, salvo attendere l'esercizio di cancellazione. Sarebbe opportuno chiarire se la deduzione può effettuarsi anche in periodi intermedi tra quello di competenza e quello di cancellazione.

Competenza delle perdite

L'articolo 101, comma 5-bis del Tur, stabilisce che la deduzione delle perdite su crediti verso debitori in procedura concorsuale (ovvero con accordi di ristrutturazione o piani attestati) e delle perdite sui mini-

crediti (scaduti da oltre sei mesi ed aventi un importo non superiore a 2.500 euro, elevato a 5mila euro per le imprese di grandi dimensioni) si considera correttamente effettuata nell'esercizio di imputazione in bilancio anche se successivo al periodo di imposta o in cui risultano verificati gli elementi certi e precisi.

È dunque possibile, senza alcuna conseguenza in termini fiscali, contabilizzare (e dedurre) queste due tipologie di perdite anche in anni successivi (ad esempio) alla apertura di un fallimento o a quello in cui sono scaduti i sei mesi per i mini-crediti. L'imputazione contabile della perdita non deve però effettuarsi oltre l'esercizio in cui si è operata o si sarebbe dovuta operare la cancellazione del credito secondo corretti principi contabili (Oic 15, par. 71: prescrizione, transazione, rinuncia, ovvero cessione pro soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi).

L'articolo 13, comma 3 del Dlgs 147/2015 ha previsto che, in presenza di svalutazioni e fondi preesistenti, la deduzione delle perdite, qualora non effettuata quando scattano gli elementi certi e precisi (apertura della procedura o scadenza dei sei mesi), può comunque eseguirsi nel periodo di imposta nel quale si procede alla cancellazione

del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

Due periodi per la deduzione

In base al tenore letterale della norma, sussistono solo due periodi di imposta in cui operare la deduzione delle perdite "automatiche" in presenza di svalutazioni tassate preesistenti: l'esercizio in cui si verificano gli elementi certi e precisi e quello in cui si attua la cancellazione del credito. Si pensi ad esempio a una società che vanta un credito di 1.000 euro, scaduto da oltre sei mesi alla data del 31 dicembre 2017. Nel bilancio 2017, la società ha iscritto fondi svalutazione crediti tassati, ma non effettua per dimenticanza la deduzione della perdita con variazione in diminuzione nel modello Redditi 2018. Nel corso del 2019, l'impresa cede pro soluto il credito e procede alla sua cancellazione dal bilancio al 31 dicembre 2019. Nel modello Redditi 2020, la società effettua la deduzione (variazione in diminuzione), mentre ciò non pare letteralmente consentito nel mod. Redditi 2019. Secondo una parte della dottrina, che richiama la relazione ministeriale al decreto 147, la deduzione, nonostante il dato letterale, potrebbe essere effettuata in ciascun anno fino a quello di cancellazione, quindi, nell'esempio,

anche nel 2018 (Redditi 2019). In attesa che l'Agenzia confermi o meno questa tesi, è comunque opportuno adottare comportamenti formalmente allineati con la norma e dunque dar corso alla deduzione solo previa cancellazione (eventual-

mente da attuare anche mediante una unilaterale rinuncia al credito).

La risposta a interpello 12/2018 conferma che, invece, qualora la perdita non sia dedotta né nell'esercizio degli elementi certi e

precisi né in quello in cui il credito avrebbe dovuto essere cancellato, la deduzione "postuma" può essere effettuata solo con la correzione dell'errore contabile e dichiarazione integrativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DICHIARAZIONI24: I RELATORI DI OGGI



LUCA DE STEFANI

Gli sconti fiscali - Le novità degli indici sintetici di affidabilità fiscale



GIAN PAOLO TOSONI

I redditi degli immobili - Come cambia il calendario delle scadenze



MARCO PIAZZA

Redditi di capitale e redditi diversi: dividendi e capital gain

COME FUNZIONA



Quesiti in diretta
Prosegue il filo diretto del Sole 24 Ore con le risposte ai quesiti

1. I convegni in streaming: l'appuntamento di oggi
Prosegue Dichiarazioni24, il percorso di informazione professionale del Sole 24 Ore

dedicato alle dichiarazioni dei redditi delle società e delle partite Iva.
Dopo i primi due convegni del 30 maggio e del 6 giugno (visibili online), **oggi** sarà la volta del 3° incontro a cui seguiranno quelli del 20 giugno, dell'11 luglio, del 12 settembre, del 19 settembre, del 14 novembre e del 12 dicembre: il programma è su internet e sarà aggiornato

anche in caso di eventuali proroghe.

2. Un'offerta ad ampio spettro
Tutti i convegni possono essere seguiti online abbonandosi al prodotto (al prezzo di 119 euro più Iva).
Gli abbonati a **Plusplus24 FiscoAi** e **Plusplus24 Fisco Pro** avranno i contenuti di Dichiarazioni24 compresi nel proprio prodotto.

